

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II. della modifica di legge che precede,

ordina:

La modifica 19 febbraio 2019 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (LALF) è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° febbraio 2020.

Bellinzona, 4 marzo 2020

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Decreto del Consiglio di Stato che conferisce obbligatorietà generale a nuovi salari minimi del contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA), fino al 30 giugno 2021

(del 22 gennaio 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il decreto del 13 marzo 2019, con cui il Consiglio di Stato ha prorogato l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA) fino al 30 giugno 2021;

vista la domanda del 22 novembre 2019 delle Associazioni contraenti, ovvero l'Unione professionale svizzera dell'automobile sezione Ticino da una parte, il Sindacato OCST e il Sindacato UNIA dall'altra, intesa a modificare i salari minimi del contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA) dichiarato di obbligatorietà generale fino al 30 giugno 2021;

considerate le pubblicazioni della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 100/2019 del 13 dicembre 2019 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 17 dicembre 2019, numero di pubblicazione AB04-000000331;

preso atto che entro i termini non sono state interposte opposizioni;

richiamate:

- la legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (LOCCL);
- la legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011 (LUCC);

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta:

1. È accolta la domanda del 22 novembre 2019 delle parti contraenti intesa a modificare i salari minimi presenti nel contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA), dichiarato di obbligatorietà generale fino al 30 giugno 2021.
2. L'obbligatorietà generale è conferita alle disposizioni contrattuali allegate al presente decreto.
3. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai datori di lavoro del ramo delle autorimesse, che comprende:
 - a) le officine meccaniche di riparazione di autoveicoli;
 - b) le ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore leggeri e pesanti;
 - c) le ditte che si occupano della manutenzione, pulizia e custodia di automezzi;

- d) le ditte che si occupano della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli;
- e) le officine di elettrauto;
- f) le aziende che si occupano di lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni;
- g) le officine meccaniche di riparazione di autoveicoli con annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme.
5. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai lavoratori e agli apprendisti delle imprese di cui al punto 4.
6. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML) un conteggio dettagliato. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'USML può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
7. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 e degli artt. 1, 2 e 8a della relativa ordinanza del 21 maggio 2003 dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
8. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2021.
9. Comunicazione:
- Divisione dell'economia (dfc-de@ti.ch);
 - Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfc-usml.segretariato@ti.ch).

Bellinzona, 6 marzo 2020

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 28 febbraio 2020.

Allegato

Appendice 1 Salari minimi

Salari minimi (...)

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Maestro meccanico | accordo individuale * |
| Capo meccanico | accordo individuale * |
| Ricezionista | accordo individuale ** |
| Meccanico diagnostico | accordo individuale * |

* Maestro meccanico – Capo meccanico – Meccanico diagnostico

Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per queste categorie non può essere inferiore allo stipendio minimo del 5° anno dopo tirocinio del diplomato «Meccatronico, meccanico d'automobili e elettricista elettronico per autoveicoli».

** Ricezionista

l'accordo individuale (escluse le provvigioni) non può essere inferiore all'«Aiuto meccanico» del 2° anno.

Salario mensile minimo

Meccatronico, meccanico d'automobili e elettricista elettronico per autoveicoli (con un tirocinio di 4 anni)

| | |
|---------------------------|--------------|
| 1° anno dopo il tirocinio | Fr. 3'533.00 |
| 2° anno dopo il tirocinio | Fr. 4'120.00 |
| 3° anno dopo il tirocinio | Fr. 4'392.00 |
| 4° anno dopo il tirocinio | Fr. 4'432.00 |
| 5° anno dopo il tirocinio | Fr. 5'041.00 |

Meccanico di manutenzione, riparatore d'automobili (con un tirocinio di 3 anni)

| | |
|---------------------------|--------------|
| 1° anno dopo il tirocinio | Fr. 3'287.00 |
| 2° anno dopo il tirocinio | Fr. 3'923.00 |
| 3° anno dopo il tirocinio | Fr. 4'138.00 |

Assistente di manutenzione per automobili (con tirocinio di 2 anni)

| | |
|---------------------------|--------------|
| 1° anno dopo il tirocinio | Fr. 2'590.00 |
|---------------------------|--------------|

fino al 19.mo anno di età si applica l'art. 16 stipendio per giovani lavoratori

Aiuto meccanico

| | |
|---------------------------|--------------|
| 1° anno dopo il tirocinio | Fr. 3'651.00 |
| 2° anno dopo il tirocinio | Fr. 3'682.00 |

Serviceman e addetto al lavaggio, grassaggio e riparazione gomme

Fr. 3'647.00

Commesso di vendita pezzi di ricambio

| | |
|---------------------------|--------------|
| 1° anno dopo il tirocinio | Fr. 3'370.00 |
| 2° anno dopo il tirocinio | Fr. 3'657.00 |
| 3° anno dopo il tirocinio | Fr. 3'819.00 |
| 4° anno dopo il tirocinio | Fr. 4'155.00 |
| 5° anno dopo il tirocinio | Fr. 4'399.00 |

Magazziniere

| | |
|---------------------------|--------------|
| 1° anno dopo il tirocinio | Fr. 3'115.00 |
| 2° anno dopo il tirocinio | Fr. 3'657.00 |
| 3° anno dopo il tirocinio | Fr. 3'989.00 |

Addetto alla vendita di carburanti

| | |
|---------------------------|--------------|
| 1° anno dopo il tirocinio | Fr. 3'724.00 |
| 2° anno dopo il tirocinio | Fr. 3'915.00 |

Appendice 2 Accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti

Retribuzioni apprendisti (...):

Questi salari sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio.

| | |
|--------------------------|---------------------|
| nel 1° anno di tirocinio | Fr. 536.– al mese |
| nel 2° anno di tirocinio | Fr. 666.– al mese |
| nel 3° anno di tirocinio | Fr. 867.– al mese |
| nel 4° anno di tirocinio | Fr. 1'136.– al mese |

(...)

- nel 2° anno di tirocinio quale meccatronico:
 - Fr. 918.00 al mese se completa la maturità professionale
 - Fr. 1'071.00 al mese se esonerato dalla cultura generale
- nel 3° anno di tirocinio quale meccatronico:
 - Fr. 1'203.00 al mese se completa la maturità professionale
 - Fr. 1'427.00 al mese se esonerato dalla cultura generale
- nel 4° anno di tirocinio quale meccatronico:
 - Fr. 1'427.00 al mese se completa la maturità professionale
 - Fr. 1'732.00 al mese se esonerato dalla cultura generale

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per il settore delle attività di imballaggio

(del 4 marzo 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti i controlli effettuati nel corso del 2019 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO nel settore delle attività di imballaggio;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 13 dicembre 2019 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore delle attività di imballaggio;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 101/2019 di martedì 17 dicembre 2019 del contratto normale di lavoro per il settore delle attività di imballaggio;

ritenuto che nel termine previsto non sono state presentate osservazioni;

richiamati:

- il codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

decreta: